

Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile

Servizio Pianificazione del Territorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

**PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE
DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PROCEDIMENTO:

PROPOSTA DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL
GESSO ROMAGNOLA
DELIBERATA DAL COMITATO ESECUTIVO
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA
CON ATTO N. 30 DEL 07/11/2023
E CONSEGUENTE PROPOSTA DI PIANO DA ADOTTARE
AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 4 TER DELLA L.R. N. 24/2017

Bologna 17 novembre 2023

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

1. PREMESSE

In attuazione di quanto normativamente disposto, in particolare dalla lett. a) del comma 4 ter, art. 76, della L.R. n. 24/2017, per la quale *“l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'Ente di gestione del parco”*, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna:

- ha intrapreso l'iter di approvazione del Piano Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (di seguito PTP) secondo la procedura stabilita agli artt. 43-47 della L.R. n. 24/2017;

- con Deliberazione n. 5 del 20/02/2023 del Comitato Esecutivo, così come previsto dall'art. 44 della L.R. n. 24/2017, ha approvato il documento preliminare e concluso la procedura di consultazione, a cui la Provincia di Ravenna, la Città metropolitana di Bologna e il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità della Regione Emilia-Romagna hanno fornito i rispettivi contributi;

- ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 6/2005 e dell'art. 45 della L.R. n.24/2017, ha deliberato in merito alla decisione sulle osservazioni presentate alla proposta di Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola (PTP).

Con Deliberazione n. 6 del 07/11/2023 la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole e con Deliberazione n. 30 del 07/11/2023 il Comitato Esecutivo ha approvato il documento di controdeduzioni, con cui si è proceduto all'aggiornamento dei documenti componenti il PTP.

Richiamato il principio di competenza di cui all'art. 24 della l.r. 24/2017 e visto quanto sopra richiamato, si dà atto che, ai sensi del combinato disposto di cui alle lett. b) ed f), del comma 4 ter, art. 76, della L.R. n. 24/2017:

- b) l'adozione e l'approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 46, competono al soggetto di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, ovvero alla Città metropolitana di Bologna, sul cui territorio si estende il parco;

- f) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.

Considerato pertanto che estendendosi il Parco sui territori della Provincia di Ravenna (in forma prevalente) e della Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 76, comma 4ter, lett. f) di cui sopra la Città metropolitana con propria Delibera di Consiglio n. 35 del 25 ottobre 2023 ha approvato lo schema di Accordo territoriale ivi previsto sulla *“definizione del percorso e delle modalità di formazione, adozione e approvazione del piano territoriale del parco regionale della Vena del Gesso romagnola”*. Il medesimo schema è stato quindi approvato con Delibera di Consiglio della Provincia di Ravenna n. 43/2023 e sottoscritto digitalmente dalle parti in data 10 novembre 2023 (PG n. 67046/2023);

Come stabilito con il suddetto Accordo, acquisita la proposta di Piano da adottare da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, la Provincia di Ravenna, con Atto del Presidente n. 120/2023 ha preso atto della Proposta di Piano Territoriale del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola provvedendo, in data 14 novembre 2023, alla trasmissione al Sindaco della Città Metropolitana di Bologna al fine della successiva sottoposizione all'organo consiliare della Città Metropolitana di Bologna perché esprima l'intesa con valore ed effetti di adozione ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6/2005 e dell'art. 4.2 dell'Accordo territoriale summenzionato;

Dato atto di quanto sopra premesso con la presente si evidenzia quanto segue:

2. PRINCIPALI FINALITA' DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO

Come specificato nella Relazione illustrativa (paragrafo 3.2) del Piano Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, per la redazione del Piano si è tenuto conto delle finalità e degli obiettivi definiti dalla Legge Regionale n. 6/2005 e s.m.i. (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000*), ovvero dalla L.R. n. 10/2005 e dalla L.R. n. 24/2011, nonché delle finalità e degli obiettivi specifici, individuati e dettagliati sulla base del documento di analisi preliminare.

Sintetizzando i numerosi aspetti di interesse che caratterizzano l'area del Parco, si richiamano in primo luogo gli aspetti geologici e speleologici di grande rilievo, scientifico e paesaggistico, quali le **emergenze gessose e quelle carsiche**, a cui si affiancano peculiarità di altrettanto interesse e importanza, quali gli habitat di particolari specie vegetali ed animali, gli aspetti legati alla storia dell'uomo sulla Vena del Gesso, quali le strutture edilizie storiche e le emergenze architettoniche.

In relazione ai diversi aspetti di peculiarità sono stati fissati i principali **obiettivi di conservazione e valorizzazione, nonché di fruizione responsabile e sostenibile**.

Fermi restando come prioritari gli obiettivi di conservazione e tutela dei beni naturali, in un territorio caratterizzato dalla **unicità e rappresentatività delle componenti naturali della Vena del Gesso Romagnola**, riconosciute anche a livello europeo e mondiale (le grotte e i fenomeni carsici che si trovano nelle rocce evaporitiche, per le loro caratteristiche di unicità e rappresentatività hanno, infatti, fatto conferire al Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola la dichiarazione di Patrimonio Mondiale dell'UNESCO), la predisposizione del Piano territoriale, tuttavia, come già nelle finalità della legge istitutiva del Parco regionale (L.R. n. 10/2005 e s.m.i.), costituisce anche una importante opportunità di sviluppo economico e sociale.

L'agricoltura è la principale attività produttiva condotta internamente al perimetro istitutivo del Parco regionale: gran parte del territorio circostante l'emergenza gessosa è, infatti, destinato alle colture agricole e all'allevamento.

L'agricoltura è quindi oggetto di particolare considerazione da parte del Parco, per il mantenimento e l'eventuale allargamento di coltivazioni di qualità attraverso pratiche agricole a basso impatto ambientale, attraverso strumenti di incentivazione e di promozione diretta dei prodotti tipici, nonché l'uso sistematico delle opportunità offerte dai regolamenti comunitari come inquadrati nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale

3. CONTENUTI E AGGIORNAMENTI DEL PIANO

Sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo, come specificato all'Art. 22, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione, il Piano Territoriale:

- *determina il **perimetro definitivo del Parco**, apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegare alla Legge istitutiva del Parco, avvalendosi delle prerogative assegnategli dalla legislazione regionale vigente in materia;*

- *individua, ai sensi dell'art. 25 della citata L.R. 6/2005, le seguenti zone:*

zone "A" di protezione integrale

zone "B" di protezione generale

zone "C" di protezione ambientale

zone "D" urbanizzate

zone "AC" di area contigua.

Le suddette zone di Parco costituiscono il sistema ambientale portante dell'area protetta e, come precisato nella Relazione Illustrativa del Piano, si è provveduto a mantenere, per

quanto possibile, tipologie ambientali analoghe nello stesso ambito di zonizzazione. A tale scopo si è deciso, pertanto, di uniformare la zonizzazione per ambienti unitari, superando la segmentazione per ambiti geografici o amministrativi, dando continuità ad una più corretta individuazione per ambienti, piuttosto che per confini di vallata o amministrativi.

Secondo la suddetta finalità, quindi, il Piano ha voluto dare uno sviluppo continuo all'area protetta, con una continuità anche tra le due province interessate, delle zone di Parco e del perimetro dello stesso, secondo i seguenti criteri:

- sono state incluse interamente in zona A le rupi più imponenti (Riva di San Biagio, Monte Mauro) e le risorgenti (Rio Basino, Rio Cavinale);
- in zona B sono state inserite tutte le aree boscate naturali presenti sulla Vena del Gesso e i castagneti dei versanti settentrionali, le aree di accumulo dei massi di crollo frammiste ad arbusteti termofili ai piedi delle rupi, tutte le manifestazioni sia epigee che ipogee;
- in zona C sono stati inseriti alcuni calanchi meglio conservati e privi di attività agricole ed alcune aree agricole estensive strettamente connesse agli ambienti naturali direttamente presenti sulla Vena del Gesso, inoltre i pascoli e gli arbusteti a Sud della Vena stessa.

Inoltre, poiché la zonizzazione della legge istitutiva non tiene conto della zona D, specificatamente prevista dalla legge regionale n. 6/2005 (e s.m.i.) per le aree urbanizzate e urbanizzabili, sono state introdotte dal presente Piano Territoriale le zone D che corrispondono alle seguenti aree urbane:

- Centro storico di Brisighella,
- Centro storico di Tossignano,
- Zattaglia,
- Borgo Rivola.

In area contigua sono state inserite le restanti aree agricole specializzate e le aree calanchive più distanti dalla Vena del Gesso.

Richiamando quanto specificato nella Relazione Illustrativa del Piano, si dà atto, inoltre, delle modifiche apportate alla zonizzazione in esito alle richieste delle aziende agricole ed altre "rettifiche" apportate d'ufficio dall'Ente Gestione Parchi, che hanno comportato lo spostamento in area contigua di alcune aree agricole erroneamente posizionate in aree a tutela naturalistica e lo spostamento in zona C di tutte le aree boscate a ceduo in attualità di coltivazione, precedentemente in zona B, per le quali è stata fatta richiesta da parte dei proprietari.

Si ravvisa, infine, la conferma dell'**estensione del perimetro del Parco verso ovest** (già prevista nella documentazione depositata per la consultazione preliminare) che interessa il **Comune di Casalfiumanese**, al fine di includere un lembo della formazione Gessoso-solfifera (Rio di Sassatello) corrispondente all' "*Affioramento gessoso in località Rio di Sassatello*", come evidenziato nella tavola *P1b – Carta della modifica confini* ed indicata in legenda come "*area in attesa di ingresso nel perimetro del Parco*" e classificata in parte come *C – Aree di protezione ambientale* (in corrispondenza dell'affioramento gessoso) ed in parte come *AC.AGR - Area Contigua, sottozona agricola*.

Richiamando quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Piano aggiornato, il perimetro e la zonizzazione di Piano, in termini quantitativi, sono così sintetizzati e confrontati con quelli della legge istitutiva:

Zona	Sup. LR 10/2005 (ha)	Sup. PTP (ha)
zone A	52	53
zone B	750	728
zone C	1.240	1.605
zone D	0	26
totale parco (A+B+C+D)	2.042	2.412
area contigua	4.022	4.064
totale area protetta	6.064	6.476

Dalla suddetta tabella si evince che l'area protetta nel suo complesso è aumentata di **412 ettari**, così distribuiti:

- zona A è aumentata di 1 ettaro
- zona C è aumentata di 365 ettari
- zona D di nuova introduzione di 26 ettari
- area contigua è aumentata di 42 ettari.

La zona B, invece, è diminuita di 22 ettari.

La Zonizzazione con i cambi di zona e le aree in entrata e in uscita nel perimetro del Parco sono riportati nella *tavola P1b Carta della modifica confini*.

3. COORDINAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO CON IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO DI BOLOGNA

Preso visione della documentazione condivisa su apposito weblink e trasmessa dalla Provincia di Ravenna, costituente proposta del Piano Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, da adottare ai sensi dell'art. 76 comma 4 ter della LR n. 24/2017, al fine dell'espletamento delle successive fasi procedurali previste dal sopra citato Accordo Territoriale, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

Si ravvisa una sostanziale conferma dei contenuti e delle finalità del Piano Territoriale del Parco, già condivise nelle precedenti fasi procedurali, propedeutiche all'adozione del Piano stesso.

Si dà atto che, come riportato nella Relazione Illustrativa del Piano Territoriale del Parco aggiornato e nella relativa cartografia, è confermata l'estensione del perimetro del Parco verso ovest, rispetto a quello individuato con la legge istitutiva ed individuato nella cartografia del Piano Territoriale Metropolitan di Bologna (PTM), ricomprendendo un'area che interessa il territorio della Città metropolitana di Bologna ed in particolare il Comune di Casalfiumanese, in corrispondenza dell'affioramento gessoso in località Rio Sassatello, dando atto altresì che, in virtù del già citato principio di competenza, tale modifica comporta la necessità di un aggiornamento cartografico del confine dell'area protetta attualmente individuato nella cartografia del PTM, fermo restando quanto di seguito indicato.

Dato atto di quanto riportato nella Relazione Illustrativa e dettagliato nella disciplina del Piano del Parco nelle Norme Tecniche di Attuazione, si evidenzia che i documenti di Piano proposti per l'adozione, relativamente agli aspetti di coordinamento con gli strumenti urbanistici e territoriali, fanno riferimento esclusivamente al PTCP. Il piano del Parco costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come stabilito dall'art. 24, comma 2 della L.R. n. 6/2005 che fa ancora riferimento alla L.R. n. 20/2000, oggi abrogata dalla Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 la quale annovera tra gli strumenti di pianificazione territoriale il Piano Territoriale Metropolitan (PTM) di cui all'art. 41 della nuova Legge regionale al quale la stessa Legge regionale assegna specifiche competenze.

A tal proposito, come già evidenziato nel contributo trasmesso da questa Amministrazione con PG 17361 del 22/3/23 nell'ambito della Consultazione preliminare, si ritiene

necessario che il Piano Territoriale del Parco (PTP) sia coordinato, nel rispetto del principio di competenza, con il vigente Piano Territoriale Metropolitan (PTM).

Richiamato pertanto il principio di competenza di cui all'art. 24, della LR 24/2017, si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 41, lettera h) della LR 24/2017, la Città metropolitana è chiamata a definire, attraverso il PTM, la disciplina strutturale *“del territorio rurale, in conformità alle disposizioni del PTPR, ai sensi dell'articolo 36”*.

- l'art. 15 del PTM *“Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale”* al comma 11 dispone che *“(…) Nelle aree protette si applicano direttamente le previsioni dei rispettivi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari”*

- l'art. 16 del PTM *“Ecosistemi agricoli”* al comma 12 dispone altresì che: *“Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, così come riportati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, le disposizioni dei relativi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari così come vigenti prevalgono su quelle di cui al presente articolo, limitatamente agli aspetti oggetto della competenza dei medesimi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari”*.

Per le motivazioni di cui sopra si chiede di adeguare tutti i documenti di piano che fanno esclusivo riferimento al coordinamento con il solo PTCP vigente della Provincia di Ravenna e dell'art. 25 del vigente PTPR. Si chiede, in particolare, di adeguare il paragrafo 4.8 della Relazione illustrativa e gli articoli 3, 16, 24, 25, 26, 27 e 28 delle Norme Tecniche di Attuazione che rimandano alla sola pianificazione comunale e/o al PTCP, al fine specificare che **nelle zone del Parco che insistono nel territorio rurale della Città metropolitana di Bologna, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono subordinate al rispetto della disciplina del vigente Piano Territoriale Metropolitan.**

Pertanto si prescrive che nelle norme tecniche di attuazione sia inserita la seguente frase negli articoli 3, 16, 24, 25, 26, 27 e 28:

“nel territorio ricompreso nella Città metropolitana di Bologna, le attività di carattere urbanistico, edilizio e di trasformazione dei suoli previste all'interno del Parco dovranno essere conformi in generale alla disciplina del Piano Territoriale Metropolitan, e in particolare alla disciplina della Sfida 1 e Sfida 2 del PTM stesso.”

Si prescrive inoltre che la disposizione di cui sopra sia inserita anche nella Relazione illustrativa con particolare riferimento al paragrafo 4.8 e negli altri documenti del Piano del Parco, ovunque ritenuto necessario al fine del raccordo con la pianificazione metropolitana e sulla base principio di competenza più volte richiamato.

La funzionaria incaricata
Servizio Pianificazione del territorio
Arch. Paola Galloro

Firmato:
La Responsabile
Servizio Pianificazione del territorio
Arch. Maria Grazia Murru

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del

“Codice dell'Amministrazione digitale” D.Lgs. n. 82/2005